

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di macchinista

Modifica del 13 LUG 2022

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 12 febbraio 2018 concernente l'esame di professione di macchinista è modificato come segue:

- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.
- 2.22 La commissione d'esame può:
- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
 - b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

¹ RS 412.10

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Rapporto di riflessione sulle proprie conoscenze	scritto	redatto prima dell'esame
2 Colloquio professionale sul rapporto di riflessione	orale	45 min.
Totale		45 min.

La prima parte d'esame consiste in un rapporto di riflessione sulle proprie conoscenze. Il rapporto consta di quattro parti: Nella prima parte i candidati descrivono in modo esaustivo le proprie conoscenze. Nella retrospettiva analizzano situazioni della propria pratica professionale, riflettono sul proprio comportamento e traggono le opportune conclusioni. Inoltre analizzano le proprie competenze operative sulla base di griglie delle competenze e i loro comportamenti sulla base di un accertamento delle proprie attitudini.

La seconda parte d'esame consiste in un colloquio professionale. All'inizio del colloquio i candidati presentano le informazioni salienti del rapporto di riflessione. In seguito rispondono alle domande sul rapporto di riflessione e applicano le proprie conoscenze in situazioni nuove (mini-case/situazioni critiche). Nella terza parte del colloquio rispondono alle domande sulle griglie delle competenze e sull'accertamento delle proprie attitudini.

9.2 Disposizioni transitorie

abrogato.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 4 luglio 2022

Associazione per la formazione professionale superiore dei macchinisti e macchiniste



Manfred Haller
Presidente

La presente modifica è approvata.

Berna, 13 LUG 2022

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

l'esame di professione di macchinista

del **12 FEB 2018**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I macchinisti svolgono la propria attività perlopiù nell'ambito del traffico merci e/o viaggiatori nel servizio ferroviario. Lavorano in una delle imprese di trasporto ferroviario (ITF) concessionarie in Svizzera e operano nell'ambito professionale «trasporti e traffico». A seconda del campo di attività (in particolare per quanto concerne il traffico d'agglomerato e quello turistico) i macchinisti fungono da persone di contatto per la clientela.

1.22 Principali competenze operative professionali

I macchinisti sono in grado di:

- condurre i treni nel servizio ferroviario secondo i principi di sicurezza, puntualità ed economicità (con attenzione al risparmio energetico e all'usura del materiale) tenendo conto dei fattori che possono influenzare gli itinerari, gli orari e le condizioni atmosferiche;
- prepararsi per il servizio e procurarsi e/o redigere la documentazione necessaria (nel traffico merci informazioni sul tipo di merci che possono costituire un pericolo per l'ambiente);
- mettere in esercizio, manovrare, controllare e ricondurre al deposito veicoli e sistemi tecnici;

- attuare i provvedimenti per la prevenzione degli incidenti, analizzare la situazione in caso di incidente, decidere in merito alle prime misure da adottare, applicarle e mettersi in contatto con gli organi competenti;
- dare l'allarme in situazioni estreme e garantire il primo coordinamento sul posto;
- sorvegliare e istruire gli apprendisti nell'ambito della preparazione, della sostituzione e della conduzione dei treni;
- riflettere regolarmente sui propri atteggiamenti, nonché sulle proprie esperienze e competenze operative e ampliare costantemente le proprie conoscenze.

1.23 Esercizio della professione

Nell'esercizio quotidiano della professione, i macchinisti operano in autonomia e sotto la propria responsabilità, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), delle prescrizioni d'esercizio delle imprese e di ulteriori prescrizioni.

Riconoscono, evitano e risolvono le situazioni di pericolo. In questo contesto tengono conto della protezione personale e sono consapevoli della loro responsabilità.

Il campo di attività (perlopiù lavoro autonomo e individuale) rende indispensabile un'elevata capacità di riflessione e di analisi autocritica del proprio operato, soprattutto durante e dopo un incidente.

I macchinisti prestano servizio con turni irregolari e si contraddistinguono per un'elevata autonomia e affidabilità.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I macchinisti sono responsabili di una conduzione dei treni che rispetti i principi di sicurezza, puntualità, economicità e orientamento alla clientela. In tale contesto forniscono quotidianamente 24 ore su 24 un importante contributo a favore del traffico viaggiatori e/o merci in Svizzera e quindi anche del buon funzionamento dell'economia e della società. Nell'ambito della condotta dei treni si tiene conto del risparmio energetico e dei principi ecologici (p. es. protezione dal rumore e controllo della qualità dell'aria).

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione per la formazione professionale superiore dei macchinisti e macchiniste (AFSM)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di 9-14 membri e nominata per un periodo di 4 anni dalla presidenza dell'Associazione sostenitrice VHBL-AFSM.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno sette mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.
- f) l'indicazione dell'approfondimento o degli approfondimenti scelti (traffico viaggiatori e/o merci).

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC), di un attestato di maturità liceale, di un attestato di maturità specializzata, di un certificato di scuola specializzata o di un titolo equivalente e;
- b) può comprovare una pratica professionale di due anni come macchinista secondo il profilo professionale e;
- c) può documentare di aver sostenuto con esito positivo l'esame di capacità per la guida di veicoli motore dell'Ufficio federale dei trasporti UFT (categorie B, B100, B80 secondo la OVF) nonché di essere in possesso del relativo certificato dell'ITC datrice di lavoro;

oppure

- d) è in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un titolo equivalente e;
- e) può comprovare una pratica professionale di almeno quattro anni come macchinista secondo il profilo professionale e;
- f) può documentare di aver sostenuto con esito positivo l'esame di capacità per la guida di veicoli motore dell'Ufficio federale dei trasporti UFT (categorie B, B100, B80 secondo la OVF) nonché di essere in possesso del relativo certificato dell'ITC datrice di lavoro.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del rapporto di riflessione.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno cinque mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione della valutazione**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Rapporto di riflessione sulle proprie conoscenze	scritto	redatto prima dell'esame
2 Colloquio professionale sul rapporto di riflessione	orale	45 min.
Totale		45 min.

La prima parte d'esame consiste in un rapporto di riflessione sulle proprie conoscenze. Il rapporto consta di quattro parti: nella prima parte i candidati descrivono in modo esaustivo le proprie conoscenze. Nella retrospettiva analizzano situazioni della propria pratica professionale, riflettono sul proprio comportamento e traggono le opportune conclusioni. Inoltre analizzano le proprie competenze

operative sulla base di griglie delle competenze e i loro comportamenti sulla base di una verifica dei piani operativi.

La seconda parte d'esame consiste in un colloquio professionale. All'inizio del colloquio i candidati presentano le informazioni salienti del rapporto di riflessione. In seguito rispondono alle domande sul rapporto di riflessione e applicano le proprie conoscenze in situazioni nuove (mini-case/situazioni critiche). Nella terza parte del colloquio rispondono alle domande sulla griglia delle competenze e sulla verifica dei piani operativi.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa mediante il giudizio "esame superato" oppure "esame non superato".

6.2 Valutazione

- 6.21 La valutazione delle singole parti d'esame si fonda su un sistema di punti, a sua volta basato su una griglia di criteri.
- 6.22 I giudizi sono definiti come segue: «superato»: è stato raggiunto almeno il 60 per cento del punteggio massimo, «non superato»: non è stato raggiunto almeno il 60 per cento del punteggio massimo.

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.31 L'esame è superato se ogni parte d'esame è valutata con il giudizio «superato».
- 6.32 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.

- 6.33 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.34 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le valutazioni delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame.
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.4 Ripetizione

- 6.41 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.42 La ripetizione comprende tutte le parti d'esame.
- 6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Macchinista con attestato professionale federale**
 - **Lokomotivführerin / Lokomotivführer mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Mécanicienne de locomotive / Mécanicien de locomotive avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Engine Driver, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 La presidenza dell'Associazione sostenitrice fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

9.2 Disposizioni transitorie

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento d'esame è possibile sostenere un esame semplificato conformemente alle condizioni dell'organo responsabile riportate di seguito.

La verifica dei piani operativi deve essere svolta e presentata un'unica volta durante la fase di stesura del rapporto di riflessione. Inoltre, il numero di retrospettive si riduce di un esemplare.

L'esame semplificato viene pubblicato nelle tre lingue ufficiali almeno quattro mesi prima dell'inizio dello stesso.

La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame.

Il rapporto di riflessione deve essere presentato cinque settimane prima dell'inizio dell'esame.

Accede all'esame professionale federale semplificato di macchinista chi:

- a) ha superato almeno due esami periodici di macchinista nella categoria B secondo l'OVF;
- b) ha esercitato o esercita la funzione di formatore, capoteam e/o perito d'esame nell'ambito professionale del macchinista;

- c) ha lavorato o lavora attivamente allo sviluppo e alla garanzia della qualità del profilo professionale del macchinista.

10. EMANAZIONE

Berna, 7.2.2018

Associazione per la formazione professionale superiore dei macchinisti e
macchiniste



Manfred Haller
Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 12 FEB 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua